



P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 Asse II Obiettivi Specifici: 6 e 7 Azioni 9.1.2-9.1.3-9.2.1-9.2.2 Progetto “Rete Territoriale Solidale” CUP D71D18000490006 CU 35 a valere sull’Avviso pubblico I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva D.D. 191/2018 – Atto di ammissione a finanziamento Decreto Dirigenziale 98/2019 – Atto Concessione rep. CO/2020/0000006 del 10/01/2020.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DISPONIBILI AD OSPITARE I PARTECIPANTI AI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (Azione C – Progetto “Rete Territoriale Solidale”)

Art. 1 - Oggetto

L’Ambito Territoriale N23, in collaborazione con l’Istituto Sant’Agnello in qualità di soggetto promotore, intende selezionare organismi pubblici e privati disponibili ad ospitare i partecipanti dei seguenti tirocini finalizzati all’inclusione sociale:

- **N. 39** tirocini della durata di 6 mesi, rivolti alle persone svantaggiate maggiormente vulnerabili (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza ecc.);
- **N. 33** tirocini della durata di 6 mesi rivolti alle persone con disabilità.

A ciascun tirocinante è corrisposta una indennità di partecipazione a TOTALE carico dell’Ambito Territoriale ed erogata dal soggetto promotore. Possono presentare domanda i soggetti che hanno i requisiti di seguito riportati e che accettano gli obblighi a carico dei soggetti ospitanti riportati nel presente Avviso.

Art. 2 - Finalità

La finalità della presente Manifestazione d’Interesse è costituire un elenco di organismi sia pubblici che privati, disponibili ad attivare, in qualità di soggetti ospitanti, tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento lavorativo a favore dei beneficiari delle misure di inclusione previste dalle predette Azioni 9.2.1. 9.2.2, ovvero cittadini svantaggiati maggiormente vulnerabili e persone con disabilità, per favorirne l’integrazione socio-lavorativa, l’autonomia e la riabilitazione psico-sociale.

I tirocini saranno realizzati ai sensi delle Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all’Accordo rep. 7 del 22 gennaio 2015 recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n 9.

Art. 3 - Requisiti dei soggetti ospitanti destinatari dell’avviso

Possono presentare la manifestazione d’interesse i datori di lavoro pubblici e privati che hanno sede operativa nell’Ambito Territoriale N23, nonché nei Comuni limitrofi allo stesso, afferenti ad Ambiti Territoriali diversi, aventi i seguenti requisiti:

- insussistenza di uno dei motivi a contrattare con la PA previsti all’art. 80 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e successive modificazioni, assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’inserimento socio-lavorativo;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
- non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il numero di tirocini che è possibile attivare contemporaneamente presso i Soggetti Ospitanti, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento Regionale approvato con DGR n. 103 del 20/02/2018 “*Modifiche agli artt. 25, 26, 27, 28, 29 del Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9*”, è correlato al numero di lavoratori in forza presso

il soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato, anche in somministrazione (purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).

In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di:

- nr. 1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti o con non più di 5 dipendenti;
- nr. 2 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10;
- nr. 3 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 11 e 15;
- nr. 4 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20;
- 20% del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti.

Sono previste specifiche deroghe sul numero massimo di tirocinanti nei casi di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 9/2010.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/i lavoratore/i licenziato/i nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:

1. licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
2. licenziamenti collettivi;
3. licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
4. licenziamento per fine appalto;
5. risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e dovranno, a pena esclusione, essere mantenuti per tutta la durata del tirocinio.

Art. 4 - Destinatari finali dei tirocini

Beneficiari finali dell'Azione C) Tirocini di inclusione sociale – che saranno individuati attraverso procedura pubblica – sono le persone con disabilità e le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza, ecc.), residenti nel territorio dell'Ambito N23, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- siano presi in carico da parte del servizio sociale professionale e/o del servizio sanitario competente sul territorio di riferimento;
- non svolgano contestualmente tirocini extracurricolari disciplinati dal regolamento regionale n 9/2010;
- siano in stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell'attivazione del tirocinio.

Qualora i destinatari siano minori, gli stessi dovranno aver compiuto i 16 anni e aver assolto l'obbligo di istruzione.

Art. 5 - Tipologie di Tirocini da attivare, durata e Indennità di Partecipazione

Nell'ambito dell'attuazione del progetto devono essere attivati i seguenti tirocini di inclusione sociale:

- **N. 39 Tirocini per persone svantaggiate** maggiormente vulnerabili (alcolista/ex alcolista; tossicodipendente/ex tossicodipendente; detenuto/ex detenuto; vittima di violenza; ecc.) della durata di **6 (sei) mesi**.
- **N. 33 Tirocini per persone con disabilità** (ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 68/1999) fisica, sensoriale, psichica e/o intellettuale, della durata di **6 (sei) mesi**.

Le ore di frequenza saranno stabilite all'interno del Patto Formativo Individuale, tenendo conto che non sarà possibile prevedere una frequenza settimanale superiore all'orario previsto dal contratto collettivo applicabile al Soggetto Ospitante.

L'importo che sarà riconosciuto a ciascun tirocinante su base mensile è pari ad un massimo € **500,00 (cinquecento/00)** lordi.

Le indennità spettanti saranno erogate dal Soggetto promotore - previo trasferimento dei relativi fondi da parte dell'Ambito N23 Capofila dell'ATS - direttamente al tirocinante, dopo verifica delle presenze e a fronte di una partecipazione minima al percorso di tirocinio del 70% su base mensile. L'indennità sarà erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.

Al termine del tirocinio, sarà rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Ai sensi dell'art.29 punto 3 del Regolamento Regionale, ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% delle ore di attività originariamente previste.

Le indennità di frequenza non saranno in alcun modo a carico del Soggetto Ospitante, in quanto finanziate a valere sulle risorse dell'Avviso Pubblico I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7, Azioni 9.2.1 - 9.2.2 (D.D. n.191 del 22/06/2018).

Art. 6 - Obblighi del soggetto promotore

Il Soggetto Promotore dei Tirocini è tenuto a:

- garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendone l'attivazione attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione;
- nominare il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27 del Regolamento Regionale n. 9/2010;
- rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-bis del Regolamento Regionale n. 9/2010 e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29 dello stesso Regolamento.

Art. 7 - Obblighi del soggetto ospitante

Il Soggetto Ospitante per l'avvio de Percorso di Tirocinio di Inclusione Sociale, deve:

- stipulare, con il soggetto promotore, apposita convenzione e sottoscrivere con detto soggetto promotore e con il tirocinante il progetto formativo individuale;
- effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio tirocinio – prima dell'inizio dello stesso – mediante modello UNILAV e consegnare al soggetto capofila dell'ATS – entro cinque giorni dall'inizio del tirocinio – copia di detta comunicazione;
- assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, con l'obbligo di consegnare al soggetto capofila dell'ATS copia di detta polizza entro cinque giorni dall'inizio del tirocinio;
- individuare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
- garantire al tirocinante, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio, secondo quanto previsto dal progetto personalizzato;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni inerenti al tirocinio, comprese quelle su eventuali infortuni;
- segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'avvenuto infortunio agli istituti assicurativi e al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- garantire ai tirocinanti, durante tutto lo svolgimento del tirocinio, le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia;
- aggiornare il Registro Presenze del/i tirocinante/i;

- collaborare col soggetto promotore alla redazione del Dossier Individuale.

N.B. Al soggetto ospitante saranno rimborsate fino a un massimo di € 100,00 le spese sostenute per l'attivazione e gestione di ciascun tirocinio (es. assicurazione, visite ecc..)

Art. 8 - Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- accettare le condizioni di partecipazione previste dall'Avviso;
- firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore di effettiva presenza;
- conformarsi ai regolamenti interni e alle altre disposizioni del progetto personalizzato concordato con il soggetto ospitante ed il soggetto promotore, in particolar modo in relazione agli orari e alle modalità di accesso agli uffici e alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai processi di lavoro;
- svolgere le attività concordate con il tutor;
- rendersi disponibile per le verifiche in itinere relativamente alle modalità di svolgimento del tirocinio.

Art. 9 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse

Gli interessati devono presentare istanza di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modello "Allegato A" disponibile sul sito dell'Ambito N23 www.ambitosociale23.it, sui siti istituzionali dei Comuni allo stesso afferenti, nonché sulla pagina Facebook dedicata al progetto **RTS – Rete Territoriale Solidale**.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio di Piano entro e non oltre il giorno 10.08.2021 esclusivamente all'indirizzo pszn23@pec.comune.nola.na.it, specificando nell'oggetto "Progetto I.T.I.A. - Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti pubblici e privati disponibili ad ospitare i partecipanti ai tirocini di inclusione sociale". Come termine di presentazione della candidatura valgono la data e l'ora di avvenuta consegna al gestore di posta elettronica.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- Scheda Fabbisogno soggetti ospitanti, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Non saranno ammesse le domande inviate con modalità difformi rispetto a quanto indicato nel presente Avviso e/o con documentazione incompleta e/o non sottoscritte.

Art. 10 - Valutazione dell'idoneità dei soggetti interessati e di assegnazione dei tirocinanti

Le manifestazioni di interesse pervenute verranno valutate e selezionate da apposita Commissione nominata dal dirigente coordinatore dell'Ufficio di Piano con propria determinazione, in base ai requisiti richiesti dal presente Avviso.

Il possesso dei requisiti richiesti non costituisce tuttavia diritto per l'aspirante soggetto ospitante all'assegnazione di uno o più tirocinanti. Infatti, successivamente alla redazione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei ad ospitare e promuovere i percorsi di tirocinio previsti dal presente avviso, il soggetto promotore andrà ad operare il matching tra domanda e offerta, valutando la corrispondenza tra i profili richiesti e le attitudini e abilità dei beneficiari dei tirocini, selezionati mediante colloquio motivazionale e di orientamento e sulla base delle conoscenze e delle esperienze maturate, permettendo in ogni caso che la selezione ultima del tirocinante venga effettuata dal Soggetto Ospitante.

Ultimate le verifiche di idoneità e le valutazioni comparative da parte del soggetto promotore, si procederà all'approvazione dell'elenco degli organismi ospitanti. Tale elenco sarà aggiornato periodicamente fino al raggiungimento della copertura di tutti i tirocini previsti dal presente Avviso.

Art. 11 - Trattamento dati personali

I dati forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti all'attuazione del presente avviso. Il titolare del trattamento è l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N23.

Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Nola ed integralmente disponibile sui siti dei comuni afferenti all'Ambito N23 nonché sui siti dei partner di progetto.



Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Alessandra Aiello.

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso e delle norme cui lo stesso fa riferimento.

Nola, 27 luglio 2021

Il Dirigente Coordinatore Ufficio di Piano

Dott. Giuseppe Bonino

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)

